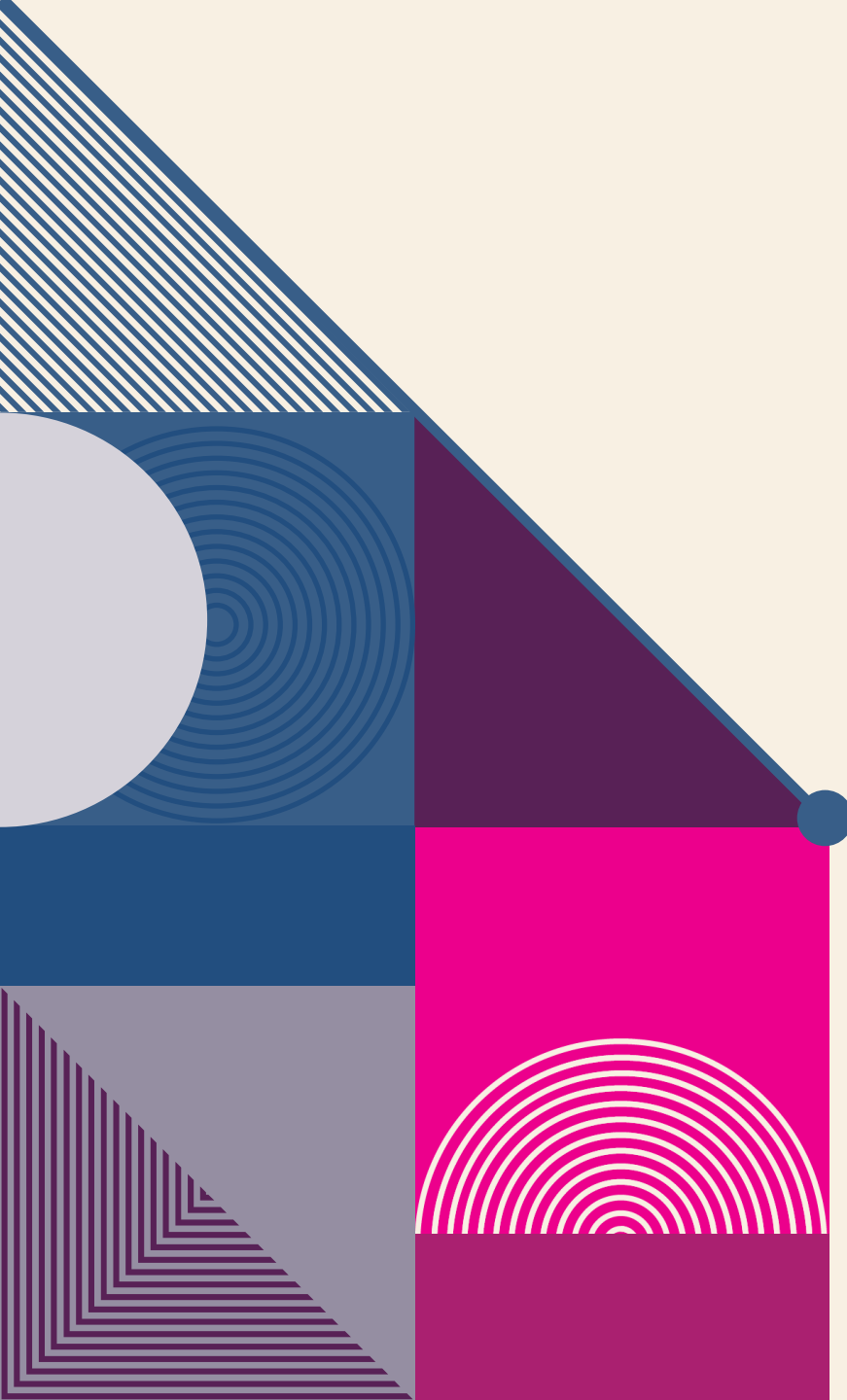


LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DOGANALE EUROPEA

TREVISO, 9 OTTOBRE 2026

RELATORI: Consulsped Srl - dott.ssa Barbara Cecconato e
Studio BM&A Studio Legale Associato - Avv.
Federica Bardini





AGENDA

- Contenuti della riforma doganale 2026 e tempistiche di implementazione;
- Ridefinizione di ruoli e responsabilità: focus sull'*e-commerce* e sulla figura dell'importatore presunto;
- Lo **status AEO** e il nuovo **Trust & Check Trader**: rilevanza per la *compliance* e la competitività delle imprese;
- Presentazione dei *moduli online teorico-pratici* di formazione e aggiornamento in materia doganale.



CONTENUTI DELLA RIFORMA E TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE

LA NUOVA RIFORMA DEL CODICE DOGANALE UE

La riforma, introdotta dal **Regolamento (UE) n. 2108 del 16 settembre 2026**, istituisce il **nuovo Codice Doganale dell'Unione**, destinato a sostituire il Regolamento (UE) n. 952/2013.

La riforma supera progressivamente l'attuale modello, basato principalmente sulle singole amministrazioni doganali nazionali e introduce un **sistema più integrato, digitale e basato sulla gestione e condivisione dei dati**.

I principali elementi del nuovo Codice Doganale dell'Unione Europea sono:

- istituzione dell'**EUCA (EU Customs Authority)**, l'**Autorità doganale dell'Unione** che avrà sede a **Lille, in Francia**;
- creazione dell'**EU Customs Data Hub**, che sarà gestito dall'EUCA e costituirà **l'unica piattaforma digitale** per le operazioni doganali dell'UE;
- la nuova partnership Dogana-Imprese: **Trust & Check Trader (azienda di fiducia e certificata)**, TCT;
- **maggiore** attenzione a **sicurezza, conformità e controllo delle merci**;
- e-commerce: l'evoluzione del commercio europeo.

RIEPILOGANDO

La riforma introduce un **nuovo modello doganale europeo**, basato sulla **centralizzazione dei dati**, sull'**analisi del rischio** e sulla **maggiore responsabilizzazione delle aziende**, mediante:

1. EU CUSTOMS DATA HUB

Verrà istituita **un'unica piattaforma informatica europea** per la raccolta, la condivisione e l'analisi dei dati **doganali**, con la progressiva integrazione degli attuali sistemi nazionali.

2. TRUST & CHECK TRADER

Nuovo status per gli operatori che dimostrano elevati livelli di COMPLIANCE intesa come **conformità, trasparenza e controllo dei propri processi doganali**, con accesso a semplificazioni e modalità di controllo più mirate.

3. GESTIONE DEL RISCHIO CENTRALIZZATA

L'**EU Customs Authority (EUCA)** avrà un ruolo centrale nell'**analisi dei dati e nella gestione dei rischi a livello dell'Unione**, supportando e coordinando le autorità doganali nazionali.

1. E-COMMERCE

Maggiore responsabilità per le piattaforme online, attraverso un nuovo modello di gestione delle **importazioni e degli obblighi doganali** connessi alle vendite a distanza.

E-COMMERCE: NUOVO RUOLO DELL'IMPORTATORE

La riforma introduce il concetto di "importer for distance sales", attribuendo alla **piattaforma**, secondo il modello applicabile, **un ruolo diretto nell'assolvimento degli obblighi doganali**.

L'obiettivo è spostare la responsabilità doganale **a monte della catena della vendita online**, rendendo più **efficace il controllo delle merci e dei relativi dati**.

Le piattaforme di vendita a distanza extra-UE saranno considerate **importatrici di merci**, con la conseguenza che graveranno su di loro la **responsabilità dell'esecuzione di tutte le formalità doganali e del pagamento dei dazi, oltre a rispondere della conformità dei prodotti**.

La riforma prevede, inoltre, specifici strumenti per l'e-commerce, tra cui la possibilità per l'importatore di operare secondo il regime **Trust & Check** e di utilizzare uno specifico **customs warehouse for distance sales, magazzino doganale dedicato alle merci destinate alla vendita online a distanza**.

Esempio pratico

Un consumatore italiano acquista online (attraverso la piattaforma Amazon/Temu/AliExpressun) un paio di scarpe, da **un'azienda cinese**. La merce parte dalla Cina e viene importata nell'UE.

Nel nuovo modello, il **venditore cinese può essere direttamente coinvolto nell'assolvimento degli obblighi doganali**, oppure tali obblighi possono ricadere sulla **piattaforma/intermediario**, a seconda del modello applicabile.

CRONOPROGRAMMA DELLA RIFORMA DOGANALE UE

DATA	COSA SUCCEDDE
20 settembre 2026	Il 19 settembre 2026, il Reg. (UE) n. 2.108 del 16 settembre 2026 è stato pubblicato nella GUUE, ed è entrato in vigore il giorno successivo. Tuttavia, gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del precedente Reg. (UE) n. 952/2013, continuano ad applicarsi fino alla loro abrogazione mediante i nuovi atti delegati e di esecuzione
1 novembre 2026	Handling fee per vendite a distanza (2 euro)
21 settembre 2027	Il nuovo Codice doganale UE diventa pienamente applicabile
1 luglio 2028	Il CUSTOMS DATA HUB , parte per le vendite a distanza e gli importatori possono avvalersi del sistema IOSS.
1 marzo 2031	Anche gli altri importatori, esportatori e titolari del transito, possono utilizzare l' EU CUSTOMS DATA HUB , in alternativa alla dichiarazione doganale.
1° marzo 2034	L'utilizzo dell' EU CUSTOMS DATA HUB obbligatorio per tutti.
entro 1° febbraio 2034	Tutte le funzionalità dell' EU CUSTOMS DATA HUB dovranno essere operative.

DALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE AL NUOVO CODICE

- Proposta della Commissione europea del 17 maggio 2023
- Posizione in prima lettura del Parlamento europeo adottata il 13 marzo 2024
- Mandato parziale del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo del 24 giugno 2025
- «*Customs Code reform trilogue deal*» del 26 marzo 2026
- Posizione in prima lettura del Consiglio adottata il 3 settembre 2026
- Posizione in seconda lettura del Parlamento europeo adottata il 16 settembre 2026
- **Pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/2108 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 settembre 2026, in vigore dal 20 settembre 2026**
- In attesa dei Regolamenti delegati e di esecuzione

UNA RIFORMA CONDIVISA DALLE ISTITUZIONI E DAGLI STAKEHOLDERS

- **Joint Research Centre**, *The Future of Customs in the EU 2040, A Foresight project for EU policy*, Publications Office, 2020: «*From Customs in the EU to EU Customs*»
- **Corte dei Conti europea**, *Relazione speciale n. 4/2021 - Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE*
- **Report by the Wise Persons Group on the Reform of the EU Customs Union**, *Putting More Union in the European Customs. Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe*, March 2022 (Recommendation 5: *Introduce a System-Based Approach centred on a reformed Authorised Economic Operator scheme expanded in scope, multi-layered and more effective, to better facilitate trade with trust*)

LE RAGIONI DELLA RIFORMA: NUOVE SFIDE E MAGGIORI RISCHI

- **Incremento dei volumi del commercio e dell'e-commerce:** 5.9 miliardi di beni di modico valore introdotti nell'UE nel 2025
- **Pressioni geopolitiche:** sanzioni, pandemia e altre emergenze
- **Frammentazione:** 27 autorità doganali nazionali e 111 sistemi elettronici
- **Regimi doganali complessi e pluralità di normative e standard UE da rispettare:** oltre 370 atti normativi applicati dalle autorità doganali

I TRE PILASTRI DELLA RIFORMA DOGANALE

1. Un approccio più strategico e basato sui dati per i controlli doganali

Autorità doganale dell'Unione europea

EU Customs Data Hub

Analisi e gestione del rischio a livello UE

2. Un partenariato più forte fra Autorità doganali e imprese

Nuovo status di Trust&Check Trader

Definizione chiara di ruoli e responsabilità

3. Un approccio moderno all'e-commerce

Abolizione della soglia di esenzione dai dazi

Responsabilizzazione delle piattaforme che facilitano le vendite a distanza di beni: importatori presunti



RIDEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI

La riforma introduce nella normativa doganale **nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità** di taluni soggetti nei processi doganali.

Per quanto riguarda l'**importatore** e l'**esportatore**, le nuove disposizioni mirano a rendere questi operatori responsabili verso le autorità doganali per la conformità delle merci, anche relativamente ai **rischi finanziari e non finanziari**, al fine di potenziare la vigilanza doganale (Considerando n. 9).

I **diritti** e gli **obblighi** delle persone responsabili delle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione e ne escono sono definiti più chiaramente. Tali persone **devono garantire che le merci siano conformi al diritto applicabile**, che ricomprende

- le norme a tutela della sicurezza dei residenti
- le normative volte a prevenire i rischi per la salute e la vita umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori, come il reg. (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la dir. (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e il reg. (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

(Considerando n. 15).

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: IMPORTATORE ED ESPORTATORE

Il **Titolo II del Codice**, dedicato a «**Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale**» include:

- Capo 2 sull'Importatore (art. 27)
- Capo 2 sull'Esportatore (art. 28)

Gli artt. 27 e 28 stabiliscono i requisiti e gli obblighi che gli importatori e gli esportatori devono adempiere, rispettivamente.

La definizione di «**importatore**» è contenuta all'**art. 5 n. 13)** e prevede che la persona sia determinata come tale, applicando i punti da i) a v) nell'ordine seguente:

- la persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte** nel territorio doganale dell'Unione;
- la persona che ha assunto il potere dalla persona di cui al punto i);
- la persona che gli succede e ha il potere di decidere e ha deciso di vincolare le merci a un regime doganale;
- il **trasportatore** che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione; o
- il **titolare delle merci**.

Il concetto di importatore ricomprende anche, in caso di vendite a distanza, l'**importatore per le vendite a distanza (definito all'art. 5 n. 14)**.

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: IMPORTATORE ED ESPORTATORE

L'art. 27 (Importatori) stabilisce che:

1. Vi è un solo importatore alla volta.
2. L'importatore:
 - a) **fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali**, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, **tutte le informazioni** richieste per quanto riguarda la custodia temporanea o il regime doganale al quale le merci saranno vincolate **e le conserva**;
 - b) **garantisce il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti**;
 - c) **garantisce che le merci** che entrano nel territorio doganale dell'Unione **siano conformi** alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione **scritture adeguate** che attestano tale conformità **e le conserva**;
 - d) comunica alle autorità doganali **qualsiasi informazione relativa a movimenti sospetti o manipolazione non autorizzata** delle merci di cui sia a conoscenza;
 - e) **adempie qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale** che incombe all'importatore.
3. L'importatore è **stabilito nel territorio doganale dell'Unione**. Tale requisito non si applica nei casi precisati dalla norma, come quello in cui l'importatore è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell'Unione (sub lett. e).

In base all'art. 183, par. 3 «**L'importatore è il debitore**. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale».

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: IMPORTATORE ED ESPORTATORE

La definizione di «**esportatore**» è contenuta all'**art. 5 n. 17)**, secondo cui è tale:

- a) **il privato che trasporta le merci** che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- b) nei casi non contemplati alla lettera a):
 - i) **la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;** o
 - ii) se non vi è alcuna persona di cui al punto i), qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è **parte di un contratto** in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: IMPORTATORE ED ESPORTATORE

L'art. 28 (Esportatori) stabilisce che:

1. L'esportatore:

- a) **fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali**, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, **tutte le informazioni** richieste per quanto riguarda il regime doganale al quale le merci sono vincolate **e le conserva**;
- b) **garantisce il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti**;
- c) **garantisce che le merci** che escono dal territorio doganale dell'Unione **siano conformi** alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione **scritture adeguate** che attestano tale conformità, **e le conserva**;
- d) comunica alle autorità doganali **qualsiasi informazione relativa a movimenti sospetti o manipolazione non autorizzata** delle merci di cui sia a conoscenza;
- e) **adempie qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale** che incombe all'esportatore.

2. L'esportatore è **stabilito nel territorio doganale dell'Unione**. Tale requisito non si applica nei casi precisati dalla norma, come quello in cui l'esportatore è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell'Unione (sub lett. e).

In base all'art. 187, par. 3 «*L'esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale*»

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: IMPORTATORE PER LE VENDITE A DISTANZA

Il nuovo CDU introduce il **nuovo concetto** di «**importatore per le vendite a distanza**» per garantire che, nell'ambito di una vendita online dall'esterno dell'Unione, **un operatore economico, anziché il consumatore, sia ritenuto l'importatore** e sia obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità.

La ragione è esplicitata nel Considerando n. 63): *«determinano la catena di approvvigionamento e sono responsabili del rischio di perdita, danno o ritardo fino alla consegna delle merci al consumatore»*

La definizione di «importatore per le vendite a distanza» è contenuta all'art. 5 n. 14), secondo cui è tale **la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o la persona che facilita le vendite a distanza.**

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: I RAPPRESENTANTI DOGANALI

Come specificato nel Considerando n. 21), i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire anche il ruolo dei rappresentanti doganali.

Occorre precisare **che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi di tale importatore o esportatore**, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche quello di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali.

Per tale motivo, è necessario che i rappresentanti doganali siano **residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentino importatori o esportatori**.

L'**art. 5 n. 20)** contiene la **definizione** di «rappresentante doganale», da intendersi come qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

Il Titolo II del Codice include il Capo 5 «Rappresentanza doganale» composto dagli **artt. 33 e 34**.

La rappresentanza può essere **diretta o indiretta**.

I SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI: I RAPPRESENTANTI DOGANALI

L'art. 33 sui Rappresentanti doganali stabilisce che

- un **rappresentante doganale indiretto di un importatore o esportatore** stabilito nel territorio doganale dell'Unione è **responsabile in solido** nei confronti di tale importatore o esportatore (par. 2);
- un rappresentante doganale indiretto di un importatore o esportatore che non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione è considerato **l'importatore o l'esportatore** (par. 3);
- il rappresentante doganale è **stabilito nel territorio doganale dell'Unione**. Si deroga al requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute ad essere stabilite, salvi casi specifici (par. 4);
- il rappresentante doganale avente lo **status di AEO** è riconosciuto come tale quando agisce in qualità di rappresentante diretto o indiretto (par. 6);
- diversamente è a dirsi per il rappresentante doganale avente lo **status di T&C** (par. 5 - vedi *infra slides sul T&C*);
- **solo i rappresentanti doganali aventi lo status di AEO-C e T&C hanno il diritto di prestare i servizi in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento e/o di vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell'ambito di vendite a distanza** (par. 7).

GLI ALTRI SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI

Il nuovo Codice contiene all'art. 5 anche le definizioni di altri soggetti della *supply chain* coinvolti nei processi doganali:

- n. 32 «**titolare delle merci**»: la persona che ha il controllo fisico delle merci;
- n. 33 «**trasportatore**»:
 - a) nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione;
 - b) nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

Con specifiche nel caso del trasporto combinato e nel caso di traffico marittimo o aereo;

- n. 54 «**dichiarante**»: la persona che presenta una dichiarazione doganale, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, o la persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione o notifica;

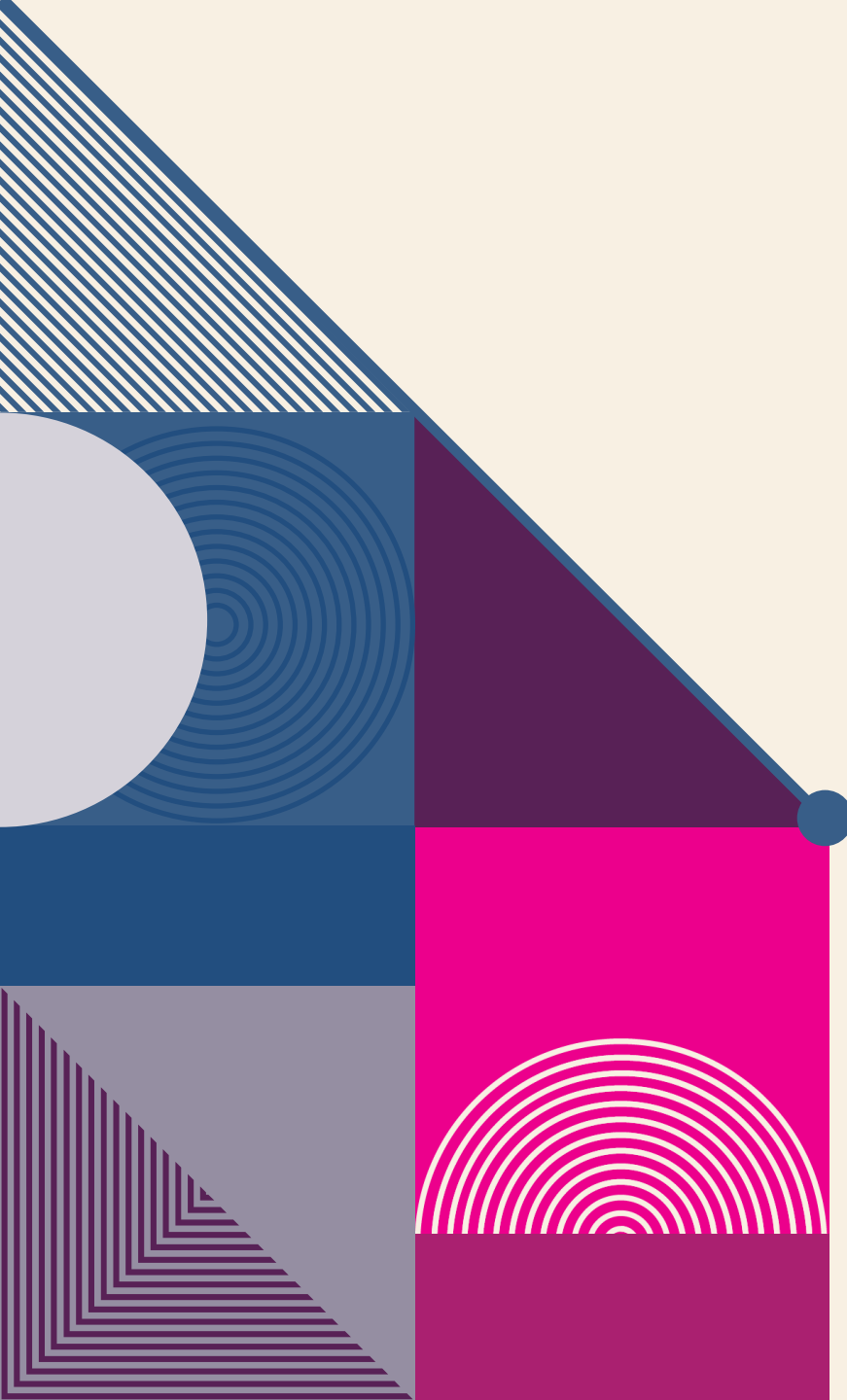
GLI ALTRI SOGGETTI NEI PROCESSI DOGANALI

- n. 57 «**produttore**»:
 - a) il **fabbricante** del prodotto ai sensi di altre normative applicate dalle autorità doganali e applicabili a tale prodotto;
 - b) nel caso dei prodotti agricoli definiti all'articolo 38, par. 1, TFUE o delle materie prime, il **produttore**; o
 - c) se non vi è un fabbricante o un produttore ai sensi delle lettere a) e b), la persona fisica o giuridica o l'associazione di persone **che ha fabbricato il prodotto o che l'ha fatto fabbricare e che immette in commercio tale prodotto a suo nome o con il suo marchio**;
- n. 58 «**fornitore del prodotto**»: la persona fisica o giuridica o l'associazione di persone nella catena di approvvigionamento che fabbrica un prodotto in tutto o in parte, in qualità di produttore o in qualsiasi altra circostanza.



FOCUS
COMMERCE
SULLA
DELL'IMPORTATORE
PRESUNTO

SULL'E
E
FIGURA



LE NOVITÀ PRINCIPALI PER L'E-COMMERCE

- introduzione della definizione e disciplina dell'«**importatore per le vendite a distanza**»;
- introduzione della «**tassa di gestione**» o «*handling fee*» di **2 euro**;
- **abolizione dell'esenzione dai dazi per l'importazione di merci di valore non superiore a 150 euro e introduzione di un dazio temporaneo forfettario di 3 euro.**

Le operazioni di vendita a distanza differiscono da quelle tradizionali per portata e rapidità, numero di acquirenti e venditori coinvolti e dispersione delle vendite (Considerando n. 75).

IMPORTATORE PER LE VENDITE A DISTANZA

«(63)...Pertanto, per le vendite a distanza, affinché le merci siano immesse in libera pratica, l'importatore sarà la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o la persona che facilita le vendite a distanza di merci, a seconda degli accordi conclusi, e l'importatore determinato in tal modo dovrebbe essere indicato come tale.

*(64) La persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione e che è l'importatore dovrebbe essere **responsabile della comunicazione alle autorità doganali**, prima che le merci siano svincolate, delle informazioni richieste sulle vendite a distanza. La persona così identificata dovrebbe rispettare gli **obblighi di un importatore**»*

(Considerando n. 63 e n. 64)

LE VENDITE A DISTANZA

In base all'**art. 5, n. 15) del nuovo Codice** sono «vendite a distanza» le vendite a distanza di merci (o beni) importate da paesi terzi o territori terzi, ai sensi dell'art. 14, par. 4 punto 2 della **Direttiva IVA**.

Trattasi delle **cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo**, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di **qualsiasi altra persona non soggetto passivo [vendite B2C- business to consumer]**;
- b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

PARALLELISMO CON LA DISCIPLINA IVA

Il Nuovo Codice doganale, introducendo il concetto di «importatore per le vendite a distanza» recepisce la nozione di «venditore presunto» ai fini IVA prevista dall'art. 14 bis della Dir. IVA secondo cui:

1. **Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.**
2. **Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.**

IL SOGGETTO CHE FACILITA LE VENDITE A DISTANZA

L'art. 5-ter del Regolamento di esecuzione (UE) 2011/282 stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'art.14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

È tale il soggetto passivo che

- stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei **termini e delle condizioni** in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- partecipa, direttamente o indirettamente, all'**autorizzazione della riscossione** presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- partecipa, direttamente o indirettamente, all'**ordinazione o alla consegna dei beni**.

Non è tale il soggetto passivo che effettua unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il reindirizzamento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni.

LA TASSA DI GESTIONE DELL'UNIONE

L'**art. 20 del Reg. (UE) 2026/2108** introduce una tassa di gestione dell'Unione di **importo fisso per articolo** se le merci sono vendute nell'ambito di **vendite a distanza**

L'importo della tassa di gestione dell'Unione corrisponde ai costi approssimativi dei servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di **vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica (par. 2)**. Tali costi comprendono almeno i costi della verifica dei dati, dell'esecuzione dell'analisi dei rischi, dell'infrastruttura pertinente e dei controlli, compresi i servizi resi dall'Autorità doganale dell'UE (par. 3).

L'**importo è inferiore** se sono immesse in libera pratica merci vendute nell'ambito di vendite a distanza **da un deposito doganale per le vendite a distanza** (par. 4).

Il **debitore dell'obbligazione doganale**, al momento del pagamento dell'obbligazione doganale, **paga la tassa di gestione dell'Unione almeno una volta al mese alle autorità doganali competenti** (par. 5).

La tassa di gestione **non è rimborsabile** (par. 6).

Con **Regolamento delegato della Commissione - C(2026)6694 del 21.09.2026** – l'importo della tassa di gestione è stato fissato in **euro 2 per articolo**.

L'importo è comunque suscettibile di essere modificato (v. art. 20, par. 8 e 10).

LE NOZIONI DI «ARTICOLO» E «SPEDIZIONE»

L'art. 5 n. 78) del Codice contiene la definizione di «articolo»:

una o più merci contenute in una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se previsto nell'ambito dei requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione, la stessa origine

L'art. 5, n. 44 contiene la definizione di «spedizione»:

merci trasportate nell'ambito dello stesso contratto di trasporto da uno speditore a un destinatario con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, e dello stesso tipo, della stessa classe o della stessa descrizione o condizionate insieme.

IL DAZIO DOGANALE FORFETTARIO TEMPORANEO DI EURO 3

Il Reg. (UE) 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026:

- ha soppresso la franchigia dai dazi all'importazione (cd. franchigia basata su soglia) prevista dal regolamento (CE) n. 1186/2009 (art. 1);
- ha introdotto un dazio doganale di 3 euro per articolo, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR (art. 2).

Il dazio fisso si applica se

- a) l'importazione dei beni è esente dall'IVA a norma dell'articolo 143, par. 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE [nell'ambito del regime Import One Stop Shop – IOSS]; oppure
- b) le merci sono contenute in spedizioni postali.

Nota bene: La tariffa doganale comune continuerà ad applicarsi a tutti gli altri operatori non registrati per il regime IOSS.

IL DAZIO DOGANALE FORFETTARIO TEMPORANEO DI EURO 3

Trattasi di misura transitoria di natura temporanea, che si applica a decorrere dal 1 luglio 2026 fino al 1 luglio 2028, quando sarà operativo l'EU Customs Data Hub fondamentale per il calcolo e la notifica efficaci dell'obbligazione doganale.

Clausole di valutazione e riesame (art. 3)

Ogni mese, la Commissione valuta se si verifica una deviazione dei flussi commerciali.

Entro il 1 dicembre 2027 la Commissione valuta se un'infrastruttura informatica centralizzata dell'Unione per riscuotere i dazi all'importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1 luglio 2028.

In difetto, potrà proporre una proroga della misura transitoria.

LA «TASSA SUI PACCHI»

Si rammenta che con la L. n. 199/2025, commi 126-128 (Legge di Bilancio 2026) il legislatore italiano ha istituito un contributo che si applica alle spedizioni di beni:

- a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è funzionale alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

Il contributo è pari a **2 euro per ciascuna spedizione** ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162 (art. 4) ha differito l'applicazione del contributo al **1 dicembre 2026**.

Attenzione: Ai sensi dell'art. 20, par. 9, del nuovo Codice, gli Stati membri possono stabilire oneri o recuperare costi per servizi specifici diversi.

SINTESI

TASSA/CONTRIBUTO	TASSA DI GESTIONE	DAZIO FORFETTARIO	TASSA SUI PACCHI
Base normativa	Art. 20 del Reg. (UE) 2026/2108 e Regolamento delegato della Commissione - C(2026)6694 del 21.0.2026	Art. 2 del Reg. (UE) 2026/382	Legge di bilancio 2026, art. 1, commi 126-128 L. n. 199/2025
Importo	Euro 2 per articolo (inferiore se la vendita avviene da deposito doganale per le vendite a distanza)	Euro 3 per articolo	Euro 2 per spedizione
Presupposto	Immissione in libera pratica di merci vendute a distanza	Importazione in regime IOSS di una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR	Importazione di una spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 EUR
Soggetto passivo	Debitore dell'obbligazione doganale	Debitore dell'obbligazione doganale	Debitore dell'obbligazione doganale
Altre note	Atteso dal 1 novembre 2026 Scadenza: una volta al mese Non rimborsabile	Dal 1 luglio 2026 al 1 luglio 2028 Misura transitoria	Dal 1 dicembre 2026

LA DICHIARAZIONE DOGANALE SARÀ SOSTITUITA DALL'EU CUSTOMS DATA HUB

- In base all'art. 85 in combinato disposto con l'art. 285 del nuovo Codice, per l'immissione in libera pratica di merci vendute a distanza
 - sino al 30 giugno 2028 occorre continuare a presentare la dichiarazione doganale
 - dal 1 luglio 2028 occorre utilizzare l'*EU Customs Data Hub*

Nota bene: Per le operazioni diverse dalle vendite a distanza, le disposizioni transitorie relative alle dichiarazioni doganali si applicano sino al 28 febbraio 2034.

IL DICHIARANTE NELLE VENDITE A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 85, par. 2, la dichiarazione è presentata da una delle seguenti persone:

- a) la persona autorizzata ad avvalersi del regime IOSS o il suo rappresentante indiretto;
- b) la persona autorizzata ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE [*Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione*] o il suo rappresentante indiretto;
- c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): il rappresentante indiretto dell'importatore;
- d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.

In base all'art. 85, par. 3, il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Tuttavia, in base al par. 4, la condizione di stabilimento nel territorio doganale UE non è richiesta *inter alia*, sub lett. d) agli **importatori per le vendite a distanza** che intervengono nella vendita di merci a distanza da importare nel **regime IOSS a condizione che designino un rappresentante indiretto**.

MISURE TRANSITORIE CORRELATE ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO DOGANALE DIGITALE DELL'UE

L'art. 285 del nuovo Codice prevede che

- fino al 30 giugno 2028, tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale sono oggetto di una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione (par. 1).
- a decorrere dal 1 luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e le persone che hanno scelto di avvalersi del regime IOSS, per vincolare le merci al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza o al regime di immissione in libera pratica, forniscono o mettono a disposizione i dati utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a norma dell'art. 74 (par. 2).

A tal fine, le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE diventano operative entro il 1 giugno 2028.

Per gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito, invece, valgono altre date:

1 marzo 2031: regime facoltativo

1 marzo 2034: regime obbligatorio

DEPOSITO DOGANALE PER LE VENDITE A DISTANZA

L'art. 145 del nuovo Codice stabilisce che solo **gli importatori per le vendite a distanza** che hanno scelto di avvalersi del **regime IOSS** aventi lo **status di T&C** o i loro rappresentanti indiretti possono essere autorizzati a immagazzinare e mettere in opera le merci in un **deposito doganale privato per le vendite a distanza** prima di una vendita a distanza.

Le merci per essere vincolate a tale regime devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) **sono conformi alle altre normative** pertinenti applicate dalle autorità doganali applicabili per quanto riguarda l'immissione in libera pratica;
- b) **sono imballate in imballaggi collettivi** contenenti merci simili, in uno stato precedente alla preparazione delle singole spedizioni al momento della conclusione della vendita a distanza;
- c) **sono introdotte** nel territorio doganale dell'Unione **in quantità tali da facilitare l'espletamento di controlli doganali efficaci.**

OBIETTIVO: INCENTIVARE L'USO DI QUANTITATIVI ALLA RINFUSA ANZICHÉ DI PACCHI

*«L'opzione di gestire un deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe, in combinazione con altre disposizioni in materia di vendite a distanza e semplificazioni, **incentivare l'uso di quantitativi alla rinfusa anziché di pacchi, rendendo il flusso di singoli pacchi più gestibile per le autorità doganali.** Un deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe prevedere **l'immissione delle merci in libera pratica al momento della vendita e in uscita dal deposito**, il che significa che al momento del collocamento in un deposito le merci devono soddisfare le condizioni che sarebbero loro applicabili se fossero immesse sul mercato dell'Unione in tale momento. Le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare se al momento dell'ingresso nel deposito doganale le merci trasportate in quantitativi alla rinfusa siano conformi alle norme per il mercato dell'Unione. Tale deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe essere **disponibile solo per gli operatori economici che soddisfano i criteri di affidabilità dello status di operatore economico di fiducia e certificato**, al fine di evitare l'uso improprio da parte di operatori economici non affidabili»*

(Considerando n. 20)

ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE VENDITE A DISTANZA

Rappresentanza doganale - Art. 33, par. 7 lett. b): Solo un rappresentante doganale avente lo status di AEO-C o T&C ha il diritto di vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell'ambito di vendite a distanza.

Vincolo delle merci a un regime doganale - Art. 74, par. 3: Una persona che si avvale del regime IOSS fornisce o mette a disposizione i dati sulle vendite a distanza di merci destinate a essere vincolate al regime di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione **al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima della notifica della disponibilità delle merci.**

Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di T&C – Art. 78: I T&C che gestiscono un deposito doganale per le vendite a distanza in conformità dell'art. 145 svincolano solo le merci vincolate al regime di deposito doganale e pronte a essere messe in vendita nel territorio doganale dell'Unione.

SEGUE

Valore di transazione per le merci acquistate nell'ambito di vendite a distanza – L'art. 175 del nuovo Codice prevede che il valore di transazione è determinato sulla base di tali vendite.

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana – Art. 179, par. 4 prevede che se l'importatore non dissipa i ragionevoli dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti il prezzo totale effettivamente pagato o da pagare di cui all'articolo 174, paragrafo 1, le autorità doganali possono utilizzare il metodo secondario di valutazione appropriato per rideterminare il valore in dogana di tali merci.

Determinazione del valore in dogana in situazioni specifiche – Art. 182: La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure per definire il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza.

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea - L'art. 183, par. 2 lett. c) prevede che **l'obbligazione doganale all'importazione sorge all'accettazione del pagamento da parte della persona che si avvale del regime IOSS** (salvo che l'importatore sia T&C e si avvalga dell'art. 205, par. 5: in tal caso, l'obbligazione sorge allo svincolo delle merci).

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 191, par. 2: Per quanto riguarda le vendite a distanza nell'ambito del regime IOSS, l'importo dei dazi all'importazione è determinato sulla base delle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci di cui trattasi al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza.

INOSSERVANZA SISTEMATICA E SANZIONI MINIME COMUNI

- Il nuovo Codice introduce all'**art. 276** sanzioni minime armonizzate per l'inosservanza sistematica da parte di uno stesso operatore economico degli **obblighi di cui all'art. 274, par. 1**.
- L'inosservanza deve ritenersi **sistematica** laddove dagli esiti di un numero sostanziale di controlli doganali nel corso di un mese di calendario emerga l'inosservanza in un numero di casi sufficientemente rappresentativo.
- **Sanzione minima pecuniaria dall'1% al 4% del valore totale delle merci importate nell'Unione da tale operatore economico nei 12 mesi precedenti (par. 1).**
- **Sospensione, revoca o annullamento dello status di AEO o di T&C** oppure dell'eventuale agevolazione equivalente (**par. 3**).

CLASSIFICAZIONE COME OPERATORE ECONOMICO AD ALTO RISCHIO

- In caso di ulteriori violazioni dopo l'irrogazione di una sanzione?
- Qualora, **nei sei mesi successivi** all'imposizione di una sanzione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali verifichino ulteriori violazioni sistematiche, sanzione minima pecuniaria dal 3% al 6% del valore totale delle merci importate nell'Unione da tale operatore economico nei 12 mesi precedenti (par. 4)
- Qualora, **nei sei mesi successivi** all'imposizione di una sanzione di cui al paragrafo 4, le autorità doganali verifichino ulteriori violazioni sistematiche, se del caso, e tenendo conto della gravità di tale ulteriore violazione sistematica, l'accesso all'interfaccia online di detto operatore può essere temporaneamente limitato (par. 5). Sono inoltre adottate misure in conformità dell'articolo 77, paragrafo 5, primo comma, lettera a) (i.e. sospensione svincolo delle merci);
- In base all'art. 277 del nuovo Codice, se una sanzione è imposta a norma dell'articolo 276, l'importatore per le vendite a distanza pertinente è classificato come operatore economico ad alto rischio nel centro doganale digitale dell'UE.

LE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA DOGANALE

L'**art. 274** del nuovo Codice introduce un elenco minimo di violazioni della normativa doganale:

- a) **mancato rispetto**, da parte del titolare di una **decisione doganale**, degli obblighi derivanti da tale decisione;
- b) **mancato rispetto dell'obbligo di fornire** alle autorità doganali, o di mettere a loro disposizione, **dati completi e accurati** in conformità della normativa doganale;
- c) **mancato rispetto dell'obbligo di tenere scritture** previsto dalla normativa doganale;
- d) **mancato rispetto delle norme in materia di sottrazione di merci alla vigilanza doganale**;
- e) **mancato rispetto** degli obblighi relativi ai **regimi doganali**;
- f) **mancato rispetto** degli **obblighi di un importatore** di cui all'art. 27, par. 2;
- g) **mancato rispetto** degli **obblighi di un esportatore** di cui all'art. 28, par. 1.

LO STATUS *AEO* E IL
NUOVO *TRUST & CHECK*
TRADER
RILEVANZA PER LA
COMPLIANCE E LA
COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE

DEFINIZIONE DI AEO ED EVOLUZIONE

L'**Operatore Economico Autorizzato (AEO)** è l'operatore:

- **stabilito nel territorio doganale dell'Unione Europea;**
- **gestisce e conserva le informazioni e i dati in formato elettronico;**
- **soddisfa i criteri previsti dall'art. 30 del nuovo CDU;**
- **svolge attività contemplate dalla normativa doganale ed è riconosciuto come affidabile dalle autorità doganali, con specifiche semplificazioni doganali e agevolazioni in materia di sicurezza, riconosciute in tutta l'Unione europea.**

L'**art. 29, par. 2**, del nuovo CDU prevede **due tipologie di autorizzazione**:

- **AEOC – Customs Simplifications:** Autorizzazione per le **semplificazioni doganali**, che consente al titolare di **beneficiare delle facilitazioni previste dalla normativa doganale e minori controlli documentali**;
- **AEOS – Security and Safety:** Autorizzazione per la **sicurezza**, che consente al titolare di beneficiare di **minori visite merci e controlli relativi alla sicurezza**.

L'**art. 29, par. 3**, prevede che le due autorizzazioni possano essere **cumulate**, cioè **può essere autorizzato l'AEO Full che comprende i benefici di AEOC + AEOS**. Quando il richiedente soddisfa i criteri previsti per entrambe le autorizzazioni, l'autorità doganale rilascia una **singola autorizzazione che combina i due status**.

MONITORAGGIO (art. 29 par. 4)

Le autorità doganali effettuano **almeno ogni 3 anni** un monitoraggio approfondito dell'operatore AEO, **compresa una visita in loco**, per verificare il **mantenimento dei requisiti e l'effettiva applicazione delle procedure doganali interne**.

Fonte: Reg.to UE n. 2.108/2026, art. 29 Domanda e autorizzazione relativa allo status di AEO

CRITERI PER OTTENERE LO STATUS AEO

PRIMA art. 39 – Reg. 952/2013	ORA art. 30 – Reg. 2026/2108
a) Conformità: una adeguata e comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;	Conformità ampliata: oltre alla normativa doganale e fiscale, si richiede la responsabilità sulla conformità del prodotto. Le persone coinvolte sono il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione, il punto di contatto AEO, il responsabile delle questioni doganali interno e il responsabile sicurezza ai fini AEO Security/Full
b) Controllo interno: un soddisfacente sistema di gestione delle scritture contabili e, se del caso, dei trasporti che consenta adeguati controlli doganali. Va intesa come tracciabilità fisica e documentale della merce: dall'entrata della materia prima, all'uscita del prodotto finito.	Rimane il requisito dell'alto livello di controllo. In aggiunta, vengono richieste: • procedure per la gestione di licenze, autorizzazioni, sicurezza dei prodotti; • informare le autorità doganali in caso di difficoltà ad applicare norme, movimenti sospetti, manipolazioni non autorizzate.
c) Solvibilità finanziaria: situazione finanziaria sana che consenta di adempiere agli impegni, comprovata nei 3 anni precedenti.	Rimane la solvibilità finanziaria e pagamento di dazi, imposte, IVA e accise.
d) Competenza professionale: richiesta per l'AEO Customs/semplificazioni doganali	La qualifica/formazione obbligatoria del Responsabile delle Questioni Doganali interno, viene mantenuta.
e) Sicurezza: richiesta per l'AEO Security/Full. L'operatore adotta misure per garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento , con riferimento a: ✓ integrità fisica e controllo degli accessi; ✓ processi logistici e movimentazione delle merci; ✓ gestione e sicurezza del personale; ✓ identificazione e gestione dei partner commerciali; ✓ procedure di sicurezza e conformità adeguate all'attività svolta.	Gli standard di sicurezza ai fini AEO Security/Full vengono mantenuti.

LE ALTRE NORMATIVE DELLA LETTERA A)

Ambito	Esempi di normative/misure
Sicurezza dei prodotti	Normative di sicurezza al consumatore e conformità dei prodotti immessi sul mercato UE
Salute umana, animale e vegetale	Rispetto di controlli sanitari e fitosanitari, requisiti veterinari
Ambiente	Normativa ambientale CBAM (Reg.to UE 2023/956) tassazione del carbonio incorporato al prodotto, alle frontiere
Proprietà intellettuale	Contraffazione o comportamenti che violano diritti di proprietà intellettuale
Politica commerciale	Licenze, contingenti, misure di salvaguardia, restrizioni commerciali
Regolamento imballaggi (PPWR)	Regolamento (Reg. UE 2025/40) introduce nuovi obblighi per ridurre e rendere più sostenibili gli imballaggi, imponendo requisiti di riciclabilità, riutilizzo, etichettatura e riduzione dei rifiuti.
Regolamento contro la deforestazione (EUDR)	Regolamento (Reg. UE 2023/1115) impedire che determinate i prodotti immessi nell'UE o esportati contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale
Regolamento sul lavoro forzato (FORCED LABOUR)	Regolamento (Reg. UE 2024/3015) blocco doganale per prodotti ottenuti o manipolati con lavoro forzato
ESPR (ECODESIGN FOR SUSTAINABLE PRODUCTS REGULATION)	Il futuro passaporto digitale dei prodotti (DPP) per rendere i prodotti fisici sostenibili, riutilizzabili, efficienti lungo tutto il ciclo di vita (Reg. UE 2024/1781)

RIEPILOGANDO

Tra le violazioni rilevanti, che comportano il respingimento della domanda AEO, rientrano, in particolare:

- **bancarotta fraudolenta** (fallimento con dolo);
- **violazioni delle norme sanitarie**, ad esempio la commercializzazione di merci non sicure o la violazione degli obblighi relativi ai certificati sanitari;
- **violazioni delle norme ambientali**, ad esempio i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti pericolosi;
- **frode in materia di beni a duplice uso**;
- **partecipazione a un'organizzazione criminale**;
- **corruzione**;
- **criminalità informatica**;
- **altre violazioni penali rilevanti**.

Devono essere considerate e valutate le violazioni della normativa doganale, fiscale, norme penali rilevate nell'ambito di **controlli a posteriori**, nonché le informazioni provenienti da **qualsiasi altra fonte disponibile alle autorità doganali**.

QUALI SONO I CRITERI PER OTTENERE LO *STATUS* AEO?

CRITERI	AEOC Customs	AEOS Security	AEOF Full
1. Conformità doganale e fiscale	X	X	X
2. Sistema contabile che permetta la tracciabilità della merce	X	X	X
3. Solvibilità finanziaria	X	X	X
4. Competenza o qualifica professionale del Responsabile Questioni Doganali interno in azienda	X		X
5. Sicurezza delle merci, controllo accessi autorizzati ai locali e alle unità di carico, dichiarazione di sicurezza dei partner logistici		X	X

NORME E ORIENTAMENTI UNIONALI



MODULISTICA

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/modulistica-aeo>

Per modulistica si intende la documentazione che il Richiedente deve compilare per presentare la domanda di autorizzazione AEO:

- **Domanda di autorizzazione AEO** ai sensi del CDU, nel portale Custom Decision
- **Questionario di autovalutazione** (supportato da istruzioni al questionario di autovalutazione e orientamenti della Commissione europea TAXUD/B2/047/2011 – Rev.6 dell'11 Marzo 2016)
- **Schema di dichiarazione di sicurezza che i richiedenti lo status di AEOS** (autorizzazione AEO Sicurezza) possono utilizzare per garantire il soddisfacimento del requisito di sicurezza dei loro partner commerciali.

PERSONE COINVOLTE: responsabile ufficio estero/spedizioni/dogana, responsabile questioni doganali interno, punto di contatto AEO, ufficio acquisti, responsabile del magazzino merci, addetti al magazzino merci estere, ufficio progettazione prodotti, reparto informatico e ufficio amministrativo.

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

SEZIONI DA COMPILARE PER LE AUTORIZZAZIONI AEO

A seconda dell'autorizzazione richiesta è necessario compilare sezioni diverse del questionario:

- **AEOC**

Sezione 1: Informazioni sull'azienda e volume d'affari

Sezione 2: Osservanza degli obblighi doganali e fiscali; informazioni e statistiche sulle questioni doganali

Sezione 3: Sistema contabile e logistico; tracciabilità e audit; sistema di controllo interno; flusso delle merci; procedure doganali; procedure di backup, fallback e archiviazione dei dati; protezione dei sistemi informatici; sicurezza della documentazione

Sezione 4: Solvibilità finanziaria

Sezione 5: Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

- **AEOS**

Sezioni 1, 2, 3 e 6: Requisiti relativi alla sicurezza e alla protezione

Non è richiesta la Sezione 5

- **AEOF** Tutte le sezioni (1–6) Comprende quindi **tutti i requisiti AEOC + AEOS**

LE PROCEDURE DOGANALI

Prima di presentare la domanda AEO, è opportuno **formalizzare, implementare e documentare** le principali procedure aziendali scritte con rilevanza doganale, assicurandone l'effettiva applicazione e il periodico aggiornamento:

1. **Procedura Gestione delle offerte e degli ordini** – definizione delle responsabilità e degli **Incoterms®**;
2. **Procedura Arrivo della merce in magazzino** – gestione e verifica della documentazione e dei dati della merce in entrata;
3. **Procedura Scarico e presa in carico della merce destinata ai mercati UE ed extra UE** – controlli e registrazioni delle merci ricevute;
4. **Procedura Classificazione doganale delle merci** – individuazione e verifica del corretto **codice NC**;
5. **Procedura Origine delle merci** – determinazione e verifica dell'**origine preferenziale e non preferenziale**, ove applicabile;
6. **Procedura merci soggette a divieti, restrizioni o autorizzazioni** – verifica di **certificazioni, licenze, autorizzazioni e altre misure applicabili** all'importazione e all'esportazione;
7. **Procedura Gestione della dichiarazione doganale** – emissione e controllo delle dichiarazioni; **audit periodico delle RQD** e gestione delle eventuali non conformità, comprese quelle riconducibili a soggetti terzi e a doganalisti esterni;
8. **Procedura Fascicolo doganale** – raccolta, organizzazione e conservazione digitale della documentazione relativa alle operazioni doganali;
9. **Procedura Uscita della merce dal magazzino** – verifica della documentazione, consegna e identificazione del vettore/autista;
10. **Procedura Controllo dell'esito dell'operazione doganale** – verifica del **messaggio di uscita e dell'MRN**, ove applicabile;
11. **Procedura Formazione e aggiornamento del personale** – formazione del personale coinvolto nelle attività di **spedizione e gestione doganale**;
12. **Procedura Gestione e comunicazione delle irregolarità** – individuazione, registrazione e comunicazione delle irregolarità alle **autorità competenti**, secondo i casi;
13. **Procedura Controllo periodico della conformità** – verifica periodica dell'effettiva applicazione delle procedure doganali, individuazione delle non conformità e **adozione di eventuali azioni correttive/revisioni**;
14. **Procedura Definizione delle responsabilità doganali** – individuazione e formalizzazione dei responsabili delle attività doganali, compresi **RQD e RAEO**, ove previsti.

TEMPO E ITER PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE



L'azienda compila il questionario di autovalutazione e l'istanza, corredata da tutti i documenti necessari. L'Azienda, se già certificata ISO, è più facilitata in quanto possiede procedure scritte integrabili con le **procedure doganali AEO**.



L'istanza viene compilata nel portale Customs Decition della Commissione Europea, allegando il questionario compilato e firmato dal legale rappresentante. Viene inviata all'**Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza a Roma**. Roma controlla la documentazione se l'azienda ha effettivamente i requisiti per essere accettata.



Se la ritiene in possesso dei requisiti, richiede il nulla osta a procedere alla Commissione Europea sita a Bruxelles, che autorizza con l'invio del numero di presentazione e una data di termine dei lavori.



Tempi per il rilascio: 120 gg dalla data di ricezione della domanda, estendibili di altri 60 gg. se necessitano maggiori controlli. Si conclude con l'**adozione della decisione**.



Il “pull doganale”, formato da funzionari esperti in materia economica, giuridica e informatica, fissa con l'azienda una serie di appuntamenti per verificare i requisiti richiesti, seguendo gli orientamenti contenuti nella TAXUD.

**Attestato
AEO**



Unione Europea



Autorizzazione AEO	IT AEOX XX XXXX
1. Titolare dell'Autorizzazione AEO DENOMINAZIONE TITOLARE Codice EORI ITXXXXXXXXXXXX	2. Autorità che rilascia l'Autorizzazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione centrale legislazione e procedure doganali - Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza
3. Stabile organizzazione 	

il Titolare indicato nel riquadro 1 è un

Operatore economico autorizzato

Data di validità dell'Autorizzazione

il Direttore dell'Ufficio

TRUST & CHECK

ART. 31 CONCESSIONE DELLO STATUS DI OPERATORE DI FIDUCIA E CERTIFICATO

REG.TO UE N. 2,108 DEL 16 SETTEMBRE 2026

Il **Trust & Check Trader**, è l'evoluzione ulteriore dell'AEO. Questa seconda autorizzazione viene attribuita agli operatori economici che dimostrano un **elevato livello di affidabilità, controllo e COMPLIANCE doganale** e che **dispongono di sistemi elettronici idonei a rendere disponibili in tempo reale, alle autorità doganali** dati relativi alle proprie operazioni, alla movimentazione delle merci e quindi **interagiscono con il Centro doganale digitale europeo / EUCA**.



In contropartita di questo elevato livello di trasparenza e controllo, l'operatore può beneficiare di un sistema più avanzato di semplificazioni doganali, di una maggiore facilitazione dei controlli e di un trattamento favorevole nell'ambito della gestione dei rischi.



Le due autorizzazioni AEO e Trust & Check, sono divise, non è obbligatorio passare alla fase avanzata.

Tuttavia, **prepararsi oggi significa lavorare sulla qualità dei dati, sulla digitalizzazione, sulla compliance doganale e sulla conoscenza della loro esistenza.**

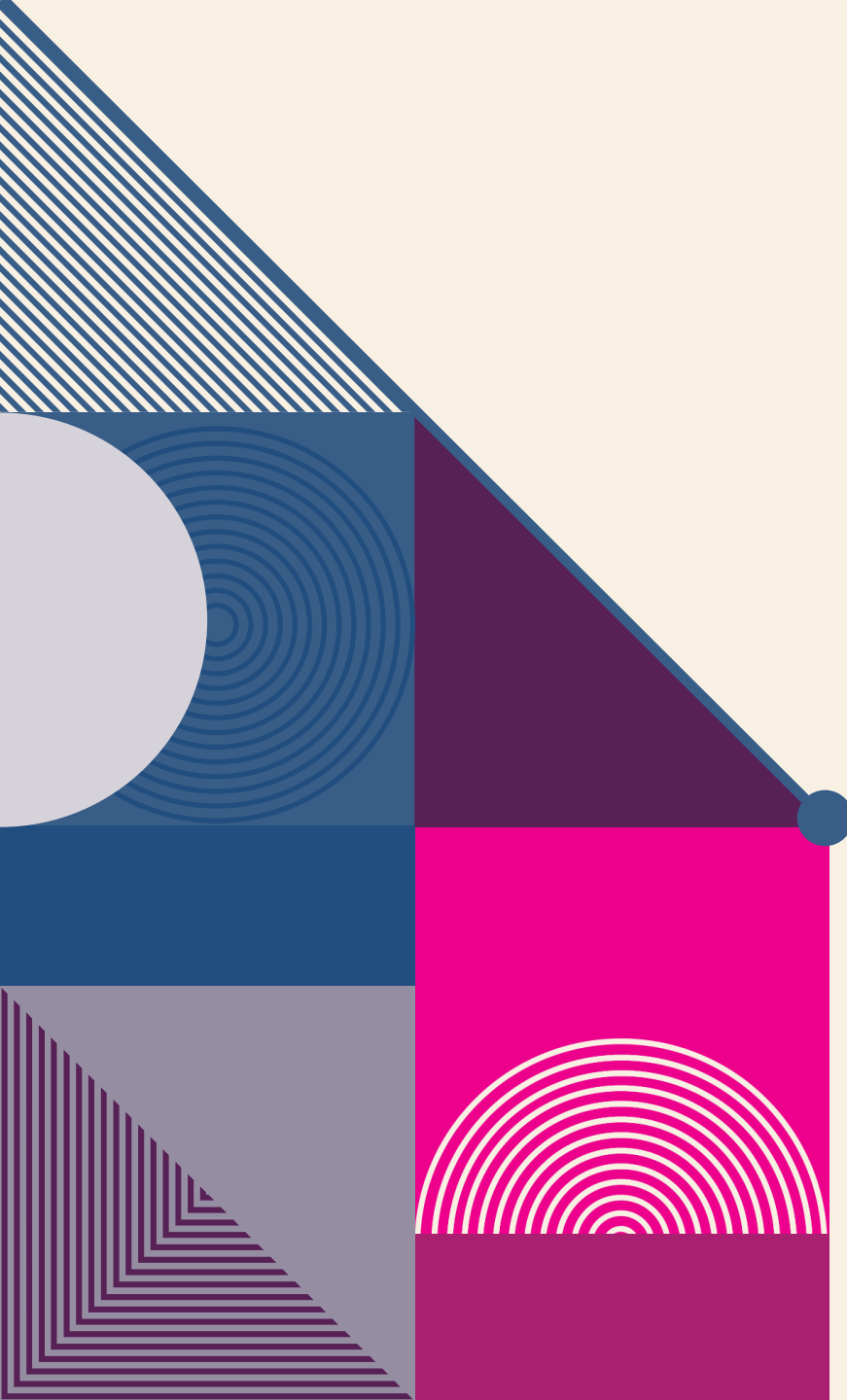
TRUST & CHECK: REQUISITI AGGIUNTIVI

Per ottenere lo status di **Trust & Check**, oltre ai requisiti previsti per l'AEO, il richiedente deve soddisfare **ulteriori requisiti**, tra cui:

- **Almeno 2 anni di regolari operazioni doganali;**
- **Accesso ai dati degli ultimi 3 anni:** le autorità doganali possono accedere ai dati pertinenti del richiedente per verificare il rispetto dei criteri;
- **Disponibilità dei dati in formato elettronico**, quanto più possibile **in tempo reale** e capacità di interagire con il **Centro doganale digitale dell'UE;**
- **Accesso ai principali dati e sistemi aziendali**, tra cui scritture doganali, sistema contabile, scritture commerciali e di trasporto, sistemi logistici e di tracciamento, licenze e autorizzazioni;
- **Monitoraggio almeno biennale**, comprensivo di una **visita in loco da parte dell'Ufficio delle Dogane;**
- **Comunicazione obbligatoria delle modifiche significative** relative alla struttura societaria, proprietà, solvibilità, modello di business o altre variazioni rilevanti;
- **Per gli importatori nelle vendite a distanza:** registrazione e uso corretto del **regime IOSS da almeno 2 anni.**

Art. 31 Concessione dello Status di operatore di fiducia e certificato

Reg.to UE n. 2.108 del 16 settembre 2026



FOCUS: T&C TRADER

- La nuova disciplina è contenuta nel Titolo II – Capitolo 4 del nuovo Codice
- AEO-Customs e AEO-Security and Safety: disciplina e requisiti - artt. 29-30
- **Trust & Check Trader: disciplina e requisiti - art. 31**
- Adeguamento AEO e TCT per le PMI: art. 32

I requisiti per la concessione dello status di Trust & Check Trader (art. 31)

- Importatore, esportatore o rappresentante indiretto **stabilito** nel territorio doganale dell'Unione
- Svolgimento di **regolari operazioni doganali da almeno 2 anni**
- Soddisfacimento di **tutti i requisiti di cui all'art. 31.3**

ELENCO DEI REQUISITI (ART. 31.3, LETT. A-D)

- a. **Assenza di gravi violazioni penali e di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, di cui queste ultime sono a conoscenza;** i reati e le violazioni devono attenersi alle attività economiche o d'impresa;
- b. **Alto livello di controllo delle operazioni e del flusso di merci** mediante
 - sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove appropriato, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali
 - procedure appropriate per la gestione delle licenze e autorizzazioni e rimedi effettivi contro le violazioni anche di normative non doganali
 - istruzioni ai dipendenti e procedure per informare le autorità doganali delle difficoltà ad ottemperare alle norme doganali, di movimenti sospetti, nonché di manipolazioni non autorizzate dei beni
- c. **Solvibilità finanziaria e pieno rispetto degli obblighi fiscali e doganali nei tre anni precedenti** (pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri diritti, tasse o oneri all'importazione o all'esportazione, comprese IVA e accise dovute per operazioni intra-UE);
- d. **Possesso degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali** direttamente connesse al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, anche su come **interagire attraverso il Codice doganale digitale dell'UE**;

ELENCO DEI REQUISITI (ART. 31.3, LETT. E-G)

- e. **Possesso di adeguati standard di sicurezza e conformità, inclusa la sicurezza dei prodotti, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta;** gli standard si considerano soddisfatti se il richiedente dimostra di applicare misure appropriate a garantire la sicurezza della *supply chain* internazionale anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;
- f. **Possesso di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, per quanto tecnicamente possibile in tempo reale, dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto di tutti i requisiti** applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, e se del caso che mette loro a disposizione attraverso il Centro doganale digitale dell'UE:
 - i. le scritture doganali;
 - ii. il sistema contabile;
 - iii. le scritture commerciali e relative ai trasporti;
 - iv. i sistemi logistici e di tracciamento, che identificano le merci come unionali o non unionali e ne indicano, se del caso, l'ubicazione;
 - v. le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità ad altre normative applicate dalle autorità doganali.
- g. **Per gli importatori per le vendite a distanza, essere registrati e fare uso dello IOSS da almeno 2 anni.**

OBBLIGHI DA OSSERVARE

(ART. 31.4 IN COMBINATO DISPOSTO CON ARTT. 9.2 E 9.3)

Il TCT deve continuare a soddisfare i requisiti anche dopo l'ottenimento dello status:

- **monitoraggio costante** del rispetto delle condizioni e dei criteri e dell'assolvimento degli obblighi e **controlli interni** per prevenire, individuare e rettificare operazioni illecite o irregolari;
- **obbligo di informare tempestivamente le autorità doganali in merito a fattori sopravvenuti** potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto della autorizzazione.

Anche le autorità doganali devono monitorare e valutare il profilo di rischio del TCT (art. 9.4)

OBBLIGHI DA OSSERVARE

(ART. 31.4 IN COMBINATO DISPOSTO CON ARTT. 9.2 E 9.3)

Monitoraggio periodico approfondito (art. 31.4)

- Le autorità doganali effettuano **almeno ogni 2 anni** un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interne, **incluso un sopralluogo**, con lo scopo di **verificare l'applicazione pratica** delle procedure per assicurare l'osservanza dei criteri di cui all'art. 31.3.

Obblighi di informazione (art. 31.4)

- **I TCT devono comunicare alle autorità doganali qualsiasi modifica della propria struttura societaria**, della proprietà, della situazione di solvibilità, dei modelli commerciali **o qualsiasi altro cambiamento significativo della propria situazione e delle proprie attività**.
- Riesame e possibile sospensione dell'autorizzazione se i mutamenti hanno un impatto sullo status di TCT.

Mutamento dello Stato membro di stabilimento (art. 31.5)

- Il TCT è tenuto ad informare le autorità del nuovo Stato membro di stabilimento, le quali dovranno riesaminare l'autorizzazione già concessa, consultando lo Stato membro che l'ha rilasciata.
- Possibile sospensione *medio tempore*.

POTERI DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ DOGANALE DELL'UE (ART. 31.6)

- L'Autorità Doganale dell'UE, sulla base di indicatori di non-compliance, in cooperazione con le autorità doganali competenti coinvolte, può verificare il rispetto dei requisiti richiesti al TCT nei confronti di uno specifico operatore.
- L'esito della verifica deve essere comunicato alla Commissione e alle autorità doganali coinvolte. **L'Autorità doganale dell'UE potrebbe raccomandare la sospensione o revoca dello status.**
- Le autorità competenti devono informare senza indugio l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione circa le azioni intraprese.
- In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione o di misure insufficienti, **la Commissione può adottare decisioni individuali che ordinano allo Stato membro di sospendere o revocare l'autorizzazione TCT entro un determinato termine.**
- Le decisioni di sospensione o revoca devono essere registrate nel Centro doganale digitale dell'UE.

LA RILEVANZA DELLA COMPLIANCE ANCHE IN MATERIA NON DOGANALE (ART. 31.7)

- In caso di coinvolgimento del TCT in attività fraudolente collegate all'esercizio della sua attività economica o in caso di conoscenza da parte delle autorità doganali di violazioni di altre normative, **l'autorizzazione è sospesa.**
- La decisione di sospensione viene registrata nel Centro doganale digitale dell'Unione.

BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI (ART. 31.10)

- I TCT beneficiano di un **numero maggiore di agevolazioni** rispetto ad altri operatori economici **per quanto riguarda i controlli doganali**
- Lo status di TCT è **considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali**.
- Le autorità doganali **devono** autorizzare i TCT a fruire di una o tutte delle seguenti semplificazioni in base alla loro attività economica, segnatamente:
 - (a) **fornire parte dei dati relativi alle loro merci dopo lo svincolo delle stesse**, conformemente all'art. 74.5;
 - (b) **effettuare determinati controlli e a svincolare le merci** al ricevimento delle stesse **nella sede** di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario e/o alla consegna dal luogo di attività dell'esportatore, del proprietario o dello spedite, conformemente agli artt. 78.1 e 78.3;
 - (c) **ritenere di fornire la garanzia necessaria al corretto svolgimento delle operazioni ai fini dell'ottenimento delle autorizzazione relative ai regimi speciali** conformemente agli artt. 108(2), 125(4), 126 e 133.2;
 - (d) **determinare periodicamente l'obbligazione doganale** corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate da tale operatore, a norma dell'art. 205.5;
 - (e) **rinvviare il pagamento dell'obbligazione doganale**, conformemente all'art. 212.2;
 - (f) in deroga all'art. 134, spostare le merci che entrano od escono dal territorio doganale dell'Unione **senza vincolarle al regime del transito**, se sono sottoposte ad un regime di sospensione dai dazi e sotto la vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale all'interno dell'Unione.

ART. 74.5

(VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE)

- In deroga all'art. 74.1 e salvo quanto previsto all'art. 178, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore delle merci, i TCT diversi dagli importatori per le vendite a distanza possono fornire parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci.
- I TCT devono fornire le informazioni omesse entro un termine specifico.
- Maggiori dettagli saranno stabiliti dalla Commissione con atti delegati (art. 74.8 lett. c)

ART. 78

(SVINCOLO DELLE MERCI PER CONTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI DA PARTE DI TCT)

- In deroga all'art. 77.1, le autorità doganali possono autorizzare i TCT a svincolare le merci per loro conto al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, **a condizione che i dati** necessari per il regime pertinente e le informazioni in tempo reale sull'arrivo o sulla spedizione delle merci **siano forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione.**
- Fatto salvo l'art. 63, le autorità doganali possono autorizzare i TCT a effettuare determinati controlli sulle merci sotto vigilanza doganale. Per i controlli che devono essere condotti in base ad altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime debbono consultare le altre autorità rilevanti prima di concedere l'autorizzazione e possono concordare un piano di controllo.

Sono previsti dei meccanismi di tutela.

AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI REGIMI SPECIALI (ARTT.108.2, 125.4, 126, 133.2)

Art. 108.2 (Custodia temporanea), 125.4 (Autorizzazione) e art. 126 (autorizzazioni con effetto retroattivo) e 133.2 (Merci equivalenti)

- **Si ritiene che un TCT offra tutte le garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e quindi integri una delle condizioni che sono richieste per il rilascio delle autorizzazioni**
- per la gestione di strutture di custodia temporanea
- per l'utilizzo delle procedure di perfezionamento attivo o passivo, di uso particolare (ammissione temporanea e uso finale) e per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci
- per l'uso di merci equivalenti

se nell'autorizzazione TCT si tiene conto dell'attività relativa al regime doganale interessato.

- **Estensione anche all'AEO-C**

ART. 205.5 (NOTIFICA DELL'OBLIGAZIONE DOGANALE)

- I TCT possono calcolare l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci che tale operatore ha svincolato in un periodo non superiore a 31 giorni di calendario e comunicarlo alle autorità doganali entro 5 giorni dallo spirare di tale periodo con una ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica merce.
- Al ricevimento di tale comunicazione, l'obbligazione doganale si presume notificata.
- Con atti delegati, la Commissione specificherà *inter alia* le informazioni che il TCT e l'importatore per le vendite a distanza devono comunicare in base ai par. 5 e 6 (art. 205.8).

ART. 212 (DILAZIONE DI PAGAMENTO)

Art. 212.2: Dietro prestazione di una garanzia, i TCT possono differire il pagamento dei dazi dovuti globalmente per tutti gli importi dei dazi dall'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'art. 208.2.

ALTRE MISURE DI FAVORE

Autorità doganali competente: l'autorità doganale dello Stato membro di stabilimento dell'importatore, o esportatore o del suo rappresentante doganale (art. 6, par. 2 lett. b) e par. 3)

Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale: nello Stato membro di stabilimento dell'operatore economico di fiducia e certificato (art. 193, par. 1 lett. d)

Priorità in caso di situazioni di crisi: l'Autorità doganale dell'UE nei propri documenti di gestione delle crisi deve assicurare che, in caso di interruzioni dei flussi commerciali dovute a situazioni di rischio alla sicurezza, chiusure dei confini, calamità naturali e altre situazioni emergenziali, sia data priorità alle operazioni dei TCT (art. 31.11). Tale disposizione è prevista anche in favore degli AEO (art. 29.9)

Garanzia globale (art. 200 – dispensa dalla garanzia o garanzia di importo ridotto), **luogo di svincolo** (art. 5 n. 29 – quello indicato dal T&C), **deposito doganale privato per le vendite a distanza** (art. 145 – solo importatore per le vendite a distanza avente status T&C che si avvale del regime IOSS)

IMPLICAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E BENEFICI INDIRETTI

Il percorso per la concessione dello Status TCT comporta una serie di benefici:

- **Upgrade dei sistemi IT**
- Sistemi interni di controllo e compliance più avanzati
- **Tracciabilità della *supply chain***
- Procedure di *risk mapping* e prevenzione e gestione del rischio di incorrere in violazioni
- Vantaggio reputazionale come partner affidabili nella *supply chain* internazionale
- **Maggiore competitività ed efficienza: minori costi e tempi di controllo, migliore pianificazione logistica e coordinamento**
- **Maggiore tutela dei flussi** in situazioni emergenziali
- Mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con le autorità doganali
- **Formazione continua e consulenza strutturata**

TCT E RAPPRESENTANZA DOGANALE (ART. 33.5)

Il rappresentante doganale munito di status TCT è riconosciuto come tale solo quando agisce in nome proprio (rappresentante indiretto) oppure quando agisce in nome e per conto di un soggetto a sua volta TCT.
→ Quando il TCT agisce come rappresentante diretto e il soggetto rappresentato non è un TCT, il rappresentante diretto fruisce dei benefici dello status AEO.

TCT E RAPPRESENTANZA DOGANALE (ART. 33.7)

Il rappresentante doganale munito dello status TCT o dello status AEO-C:

- può fornire tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;
- **può immettere in libera pratica beni venduti a distanza.**

UNIFORMITÀ A LIVELLO UE E REGOLE DI DETTAGLIO

Obbligo delle autorità doganali di fare il possibile per armonizzare le proprie prassi di rilascio delle autorizzazioni TCT per un **approccio uniforme a livello UE** (art. 31.9).

Ulteriori regole comuni saranno stabilite dalla Commissione con gli atti di esecuzione (art. 31.12).

ADEGUAMENTO DELLO STATUS DI AEO E TCT (ART. 32 E CONSIDERANDO N. 22)

- Le autorità doganali devono tenere in considerazione le **caratteristiche specifiche degli operatori** economici, in specie delle micro-imprese e PMI
- La Commissione adotterà delle linee guida per supportare le micro-imprese e PMI, considerato il loro **ruolo vitale nel commercio extra-UE**.

COSA DOVRANNO DIMOSTRARE LE AZIENDE?

La domanda che le imprese dovrebbero iniziare a porsi è:

Siamo in grado di ricostruire in qualsiasi momento, partendo da una singola operazione doganale, da dove proviene ogni dato utilizzato nella dichiarazione e chi ne ha verificato la correttezza?

Se la risposta è "no" o "non sempre", è questo uno dei principali ambiti sui quali iniziare a lavorare.

La conseguenza più importante per le imprese è che la *COMPLIANCE DOGANALE* non può più essere considerata soltanto un'attività amministrativa collegata alla dichiarazione. **Diventa un vero processo aziendale, che deve essere organizzato, monitorato e documentato.**

Il nuovo modello richiede un elevato livello di controllo delle proprie operazioni e dei flussi di merci, l'azienda dovrà essere in grado di dimostrare **come è arrivata a determinare:**

- classificazione doganale;
- origine delle merci;
- valore in dogana;
- dichiarazioni doganali;
- autorizzazioni;
- garanzie;
- pagamento dei diritti doganali;
- flussi logistici;
- rapporti con fornitori e altri soggetti della supply chain;
- controlli interni e gestione delle anomalie.

Le aziende che inizieranno per tempo a **mappare i propri dati doganali**, rafforzare i controlli interni e integrarli nel gestionale informatico ERP, logistica, contabilità e sistemi doganali saranno maggiormente preparate alla transizione e potranno valutare, in prospettiva, anche l'accesso al **nuovo status Trust & Check**.

AEO E TRUST & CHECK: RIASSUNTO

Il Trust & Check non sostituisce l'AEO. L'attuale sistema AEO continua a rappresentare un importante riferimento per la compliance doganale e costituisce, per molte aziende, una base utile per prepararsi al nuovo modello.

Le imprese che vogliono anticipare il cambiamento dovrebbero iniziare a:

- valutare **il proprio livello di compliance doganale**;
- verificare **la qualità e la tracciabilità dei dati**;
- mappare i processi import/export;
- individuare chiaramente responsabilità e controlli;
- **verificare classificazione, origine e valore**;
- analizzare l'integrazione tra ERP, sistemi doganali, logistica e contabilità;
- verificare le procedure e i controlli AEO, se presenti;
- individuare i principali "gap" rispetto al modello Trust & Check.

L'IMPORTANZA DEL PRE-AUDIT

- Consulsped dispone di un *pool di consulenti* per eseguire in azienda un check-up di circa 4 ore allo scopo di verificare, in via preventiva, il possesso dei requisiti AEO ed evitare il respingimento dell'istanza per 3 anni;
- Al termine, sarà rilasciata una ***relazione scritta*** con evidenziato i criteri soddisfatti e le azioni da implementare.

CORSI DI FORMAZIONE DOGANALE A PARTIRE DA OTTOBRE 2026

Proponiamo i seguenti corsi di formazione per **gruppi di lavoro**, in presenza presso lo Studio legale di BM&A a Treviso, con possibilità di partecipare anche *on line*

ARGOMENTI MODULI 2026	DURATA
1. <u>L'origine delle merci</u> Il modulo includerà il «Mercosur Lab», laboratorio dedicato al tema « <i>L'origine preferenziale in base al nuovo Interim Trade Agreement (MERCOSUR)</i> »	n. 4 ore
2. <u>Il valore in dogana</u> Il modulo includerà l' «R&D Lab», laboratorio dedicato al tema « <i>I lavori di ingegneria, sviluppo e design e i corrispettivi e diritti di licenza nel valore in dogana</i> »	n. 4 ore
3. <u>Le novità in materia di trade compliance nella supply chain</u> (CBAM, EUDR, <i>melt and pour</i> , ecc.) Il modulo includerà il «Dual Use Lab», laboratorio dedicato alla disciplina sui prodotti <i>dual-use</i>	n. 4 ore



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

accise-aeo@consulspedsrl.com

federica.bardini@studiobma.com